SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 agosto 1995.

Determinazione dei contributi dovuti dagli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese per gli anni 1993 e 1994.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma, lettera *b)*, dell'art. 20 della legge n. 675 del 1977, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, l'ammontare dei contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373: «Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;

Considerato che sulla base di detto regolamento il Ministro dell'industria risulta competente alla determinazione dei contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese;

Considerato che i contributi in questione sono stati fissati negli ultimi anni nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente, e che è opportuno confermare detto importo anche per gli anni 1993 e 1994;

Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, comunicato con nota del 22 dicembre 1994;

Decreta:

I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese sono quantificati, per gli anni 1993 e 1994, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1995

p. *Il Ministro:* ZANETTI

95A5194

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 giugno 1995.

Annullamento, a tutti gli effetti di legge, del decreto ministeriale 27 luglio 1994 di modifica del decreto ministeriale 27 dicembre 1991 istitutivo della riserva marina isole Egadi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro della marina mercantile in data 27 dicembre 1991, recante l'istituzione della riserva marina naturale «isole Egadi»;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la quale sono state trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1993 con il quale sono state effettuate modificazioni alle misure di tutela della riserva naturale marina delle isole Egadi;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1994, con il quale venivano apportate ulteriori modifiche al decreto interministeriale27 dicembre 1991;

Visto il rilievo n. 21 del 13 ottobre 1994, mosso dalla Corte dei conti relativo al decreto ministeriale SCN/142 del 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1994;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1994, di modifica del decreto ministeriale 27 dicembre 1991 istitutivo della riserva marina isole Egadi è annullato a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 giugno 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 209

95A5193

DECRETO 3 luglio 1995.

Criteri per la valutazione del giudizio di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 1993, che prevede l'istituzione dell'elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco presso il servizio conservazione natura del Ministero dell'ambiente;

Visto il comma 2 dell'art. 3 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 1993 che prevede che il Ministro dell'ambiente stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale debbono essere presentate le domande di partecipazione al giudizio di idoneità corredate dai titoli valutabili;

Considerato che l'art. 3, comma 3, del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 1993 prevede che il giudizio di idoneità è formulato, sulla base della valutazione dei titoli, da una commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e composta da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti o da un consigliere di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un professore universitario avente una particolare qualificazione nel settore e dal direttore del servizio conservazione natura del Ministero dell'ambiente;

Ritenuto inoltre opportuno definire i criteri per la valutazione del giudizio di idoneità di cui all'art. 3 del sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Le domande di partecipazione al giudizio di idoneità, corredate dai titoli valutabili, debbono essere presentate, con lettera raccomandata al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione natura - Via Volturno, 58 - 00185 Roma, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana utilizzando l'allegato modello.

2. Si puo far riferimento a titoli già prodotti all'Amministrazione indicandone gli estremi di trasmissione.

Art. 2.

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco degli idonei sono valutati i seguenti titoli:

1) titoli di studio: corsi di specializzazione specifici al ruolo da svolgere (conservazione aree protette);

2) titoli di servizio: direzione di dipartimento o equiparati (con compiti di gestione amministrativa e finanziaria) o direzione di enti od organi di ricerca;

3) titoli scientifici: dottorati di ricerca o lavori scientifici o pubblicistica sull'argomento.

2. La commissione stabilisce, prima di prendere visione dei titoli presentati dai candidati, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle categorie di titoli ammessi a valutazione, nonché ai singoli titoli.

3. È considerato idoneo il candidato che per ciascuna delle categorie abbia riportato una valutazione complessiva non inferiore al 66% del punteggio massimo complessivo attribuibile.

4. Ai fini dell'iscrizione è in ogni caso necessario essere in possesso di un diploma di laurea.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 210

ALLEGATO

Cognome ....
nome ....
residente in via ....
città .... c.a.p. ....
codice fiscale ....
occupazione attuale ....
laurea in ....
conseguita presso l'Università di ....
in data ....
con la votazione ....

Corsi di specializzazione:
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Dottorati di ricerca:
1. ....
2. ....
3. ....

Lavori scientifici:
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Pubblicistica:
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Varie:
....
....
....
....

Firma autenticata
....

95A5192

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 29 agosto 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica;

Visto il telex del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 2669 del 29 ottobre 1994 che autorizza l'istituzione di diplomi universitari *ex novo* nel caso in cui non richiedano finanziamenti ministeriali e che siano conformi agli ordinamenti didattici nazionali senza la relativa previsione nel piano di sviluppo universitario;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di economia (sede di Torino) nella riunione del 15 febbraio 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 20 marzo 1995 e del 26 aprile 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 giugno 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella sezione V - facoltà di economia, prima della dicitura «1. corso di laurea in economia e commercio» viene inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il seguente articolo:

«Art. 37. — La facoltà di economia conferisce:

la laurea in economia e commercio;

il diploma universitario in commercio estero;

il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici;

il diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente l'articolazione dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in economia e commercio prosegue nel modo seguente:

«1. CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 38. — La laurea in economia e commercio è articolata su tre indirizzi:

a) indirizzo generale;

b) indirizzo in economia aziendale;

c) indirizzo in economia politica.

L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea».

Art. 2.

Dopo l'art. 50, ultimo dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in economia e commercio, prima dell'articolo relativo alle discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corsi di diploma universitario in commercio estero, economia e amministrazione delle imprese, economia e gestione dei servizi turistici, gestione delle amministrazioni pubbliche:

2. CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Norme comuni

Art. 51. — La durata del corso di studi per il conseguimento dei diplomi è di tre anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 52. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 53. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 64 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di diploma di cui ai successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto per ciascun corso di diploma attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 54. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e dei diplomi universitari sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e del corso di laurea, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si richiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica.

Nel caso di passaggio da corso di laurea a corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel proprio regolamento didattico, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 55. — Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità pari a due. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui al successivo art. 64, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco: P01A (economia politica);

uno nell'elenco: P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco: N01X (diritto privato);

uno nell'elenco: N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco: S01A (statistica);

uno nell'elenco: S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quattordici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 58) e il colloquio finale.

Art. 56. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti ciascun corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel proprio regolamento didattico e nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studi e gli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di diploma.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive, che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 57. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi, per stage della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 55 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 58. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso, la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti nell'art. 55.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 59. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

2.1 - CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN COMMERCIO ESTERO

Art. 60. — Il corso di diploma universitario in commercio estero è disciplinato dai precedenti articoli dal 51 al 59 e dal presente.

Obiettivo del corso di diploma universitario in commercio estero è di formare figure professionali che, specie all'interno delle aziende, siano in grado di realizzare una adeguata politica di sviluppo del commercio estero ed in particolare delle esportazioni.

Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in commercio estero i seguenti:

Area economica:

economia dei trasporti;
economia delle grandi aree geografiche;
economia internazionale;
geografia economica;
storia del commercio.

Area aziendale:

economia e tecnica dell'assicurazione;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing internazionale;
merceologia doganale;
metodologia e determinazioni quantitative di azienda;
organizzazione delle aziende commerciali;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto bancario;
diritto commerciale;
diritto degli scambi internazionali;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto doganale;
diritto internazionale.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria;
statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in commercio estero deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

2.2 - CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 61. — Il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è disciplinato dai precedenti articoli dal 51 al 59 e dal presente articolo.

Obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno delle aziende sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse all'organizzazione e alla gestione.

Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia applicata;
geografia economica;
scienza delle finanze;
storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
finanza aziendale;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del mercato finanziario;
diritto fallimentare;
diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;
matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

2.3 - CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Art. 62. — Il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è disciplinato dai precedenti articoli dal 51 al 59 e dal presente articolo.

Obiettivo del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è di formare figure professionali che, sia nelle aziende turistiche sia all'interno di organismi di promozione turistica, possano far fronte alle esigenze organizzative e amministrative di questo settore.

Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente;

economia dei beni e delle attività culturali;

economia del turismo;

economia dei trasporti;

geografia del turismo;

politica economica;

storia del turismo.

Area aziendale:

economia e gestione delle imprese di trasporto;

economia e gestione delle imprese turistiche;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione delle aziende turistiche.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto pubblico dell'economia;

legislazione bancaria;

legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

statistica del turismo.

Altre aree:

sociologia del turismo.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

2.4 - CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 63. — Il corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche è disciplinato dai precedenti articoli dal 51 al 59 e dal presente articolo.

Obiettivo del corso di diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche è di formare diplomati in grado di svolgere, negli enti pubblici e nelle aziende pubbliche, attività di gestione, di programmazione e di pianificazione economica e territoriale.

Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in gestione delle amministrazioni pubbliche i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente;

economia pubblica;

economia regionale;

economia sanitaria;

finanza degli enti locali;

pianificazione economica territoriale;

politica economica;

organizzazione e pianificazione del territorio.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

marketing;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

revisione aziendale.

Area giuridica:

contabilità di Stato;

diritto amministrativo;

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto pubblico dell'economia;

diritto regionale e degli enti locali.

Area matematico-statistica:

demografia;

statistica sociale.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle amministrazioni pubbliche deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 29 agosto 1995

Il rettore: DIANZANI

95A5208

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 luglio 1995, n. 188/D.

Istruzioni relative alle nuove misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione ed il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative. Regolamento CE n. 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994.

Alle direzioni compartimentali delle dogane
Alla direzione compartimentale delle contabilità centralizzate
Alle direzioni delle circoscrizioni doganali
Alle dogane

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Alla direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico
Al servizio ispettivo centrale
Ai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette
Al Ministero degli affari esteri D.G.A.E.
Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Gabinetto
Al Ministero dei trasporti - Gabinetto
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto
Al Ministero del commercio con l'estero - Gabinetto
Al SECIT - Servizio centrale degli ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia di finanza
All'Istituto centrale di statistica
All'Istituto nazionale per il commercio estero - I.C.E.
All'Ufficio italiano cambi - segreteria generale
Alla Confederazione generale dell'industria italiana
Alla Confederazione generale dell'agricoltura
Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo
All'Unione italiana camere di commercio, industrie ed artigianato
Alla Camera di commercio internazionale - Sezione italiana
Alla Società italiana brevetti
Al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali
Alla Federazione nazionale spedizionieri italiani
Alla Confederazione generale traffico e trasporti
All'ENI

Il Consiglio dell'U.E. ha adottato, come noto, in data 22 dicembre 1994, l'accluso regolamento (CE) n. 3295/94 (allegato I), in vigore a decorrere dal 1° luglio 1995, con cui sono state fissate misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione ed il vincolo ad un regime sospensivo delle «merci contraffatte» e delle «merci usurpative», che, oltre a recare notevole pregiudizio ai fabbricanti, ai commercianti e ad altri soggetti dei settori di cui trattasi che operano correttamente, ingannano la buona fede dei consumatori.

Il predetto regolamento si inserisce — quale normativa di base — per quanto concerne in particolare le misure da adottare alla frontiera esterna, nel quadro dell'accordo, negoziato in sede G.A.T.T., per rafforzare la salvaguardia dei diritti sulla proprietà intellettuale e sulle merci contraffatte in materia di commercio illegale sul piano internazionale.

Con l'estensione del sistema, previsto dal citato regolamento (CE) alle merci cosiddette «usurpative» ed a regimi doganali diversi dall'immissione in libera pratica, è stata notevolmente ampliata la sfera di intervento dell'autorità doganale, volto a contrastare efficacemente, alle frontiere esterne dell'U.E., i fenomeni fraudolenti della specie considerata.

L'esecutivo comunununitario, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 3295/94, ha, recentemente, emanato apposito regolamento (CE) n. 1367 del 16 giugno 1995 — anch'esso unito alla presente (allegato II) — che, oltre a definire i mezzi di prova da produrre in occasione della presentazione di ogni richiesta d'intervento dell'autorità doganale, stabilisce le modalità relative alla procedura di inoltro delle informazioni ritenute utili per l'applicazione del regolamento di base. Destinataria di tali informazioni — fornite da ciascuno Stato membro — è la Commissione CE, la quale provvede a portarle a conoscenza degli altri Stati membri.

*
* *

È appena il caso di ricordare che il meccanismo d'intervento nei settori in argomento si è reso utile e necessario, alle frontiere esterne dell'U.E., a seguito delle difficoltà riscontrate dai titolari dei marchi e dei diritti sulla proprietà intellettuale per far valere le proprie ragioni una volta che le merci relative ai citati settori risultavano introdotte e distribuite nel circuito commerciale di un Paese determinato.

Nella fase della distribuzione di un prodotto del tipo considerato, infatti, il pregiudizio si è realmente già verificato, per cui, secondo l'esperienza acquisita, è estremamente difficile procedere «a posteriori» alla sua eliminazione o all'indennizzo dei danni causati.

Nel far presente che nella soggetta materia sono da considerare in vigore le disposizioni nazionali emanate in occasione del precedente regolamento (CE) n. 3842/86 (riportate nell'allegato III per facilitarne la consultazione) — le quali talvolta integrano la nuova normativa comunitaria, talaltra invece ne restano assorbite — si riepilogano, di seguito, le modalità che sia i titolari di un

diritto sulla proprietà intellettuale sia i soggetti e le società precisati all'art. 1 del richiamato regolamento d'applicazione devono osservare in occasione della richiesta d'intervento dell'organo doganale, nonché gli adempimenti che le dogane sono tenute a compiere per assicurare la corretta gestione del sistema in funzione degli obiettivi da perseguire.

I - CAMPO DI APPLICAZIONE

L'art. 1 del regolamento di base stabilisce, nella sua ampia formulazione, importanti disposizioni con le quali si delimitano le condizioni d'intervento della dogana per l'applicazione della disciplina in argomento.

1. *Condizioni di intervento dell'autorità doganale.*

L'autorità doganale esercita, in base alla norma predetta, un potere d'intervento più ampio (rispetto al sistema pregresso), qualora merci sospettate di essere contraffatte o usurpative:

siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione;

siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'art. 84, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (istitutivo del codice doganale comunitario) o riesportate previa notifica.

Va precisato che, per quanto riguarda i regimi sospensivi e la riesportazione, l'intervento dell'autorità doganale può aver luogo soltanto se le merci in questione siano scoperte come merci sospette in occasione di un controllo.

2. *Merci sospettate di essere merci contraffatte o usurpative, provenienti da Paesi terzi.*

Lo stesso art. 1 così definisce le merci contraffatte:

« - le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali;

- qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di garanzia), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al primo trattino;

- gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al primo trattino».

Si sottolineano, in particolare, il secondo ed il terzo trattino relativo alla definizione delle merci contraffatte che ampliano la portata della precedente disciplina vigente in materia.

Relativamente al primo trattino dello stesso art. 1, si ribadisce quanto evidenziato con le istruzioni precedenti e cioè che per marchio di fabbrica o di commercio devesi generalmente intendere ogni segno riproducibile graficamente che serva a distinguere i prodotti che formano oggetto dell'attività di una persona fisica o giuridica.

Un marchio può essere costituito da denominazioni riprese sotto qualsiasi forma, quali parole, insieme di parole, nomi patronimici o geografici, pseudonimi, lettere, cifre, sigle, simboli, ecc.

Per merci usurpative si intendono, invece, secondo il richiamato art. 1:

«le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente autorizzata nel Paese di produzione, se ed in quanto la produzione di tali copie violi il diritto in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.

È assimilato alle merci contraffatte o usurpative, a seconda dei casi, qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di un marchio contraffatto o di una merce recante tale marchio o alla fabbricazione di una merce usurpativa, a condizione che l'uso di tali stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto conformemente alla legislazione comunitaria o alla legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali».

3. *Esclusioni.*

Il citato dispositivo comunitario non si applica tuttavia a merci:

sospettate di essere contraffatte, originarie della Comunità o immesse in libera pratica in un altro Stato membro;

che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio, o sono protette da un diritto d'autore o da un diritto connesso o relativo ad un disegno o modello e fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che vengono, senza il consenso di quest'ultimo, dichiarate per l'immissione in libera pratica, esportate, riesportate o sottoposte al vincolo di un regime sospensivo;

che sono state prodotte o recano il marchio secondo modalità diverse da quelle convenute con i titolari dei diritti in questione.

Le disposizioni anzi richiamate escludono, come si rileva dal testo dell'art. 1, paragrafo 4, del regolamento di base, da un lato, le merci che sono individuate da un marchio o un diritto protetto con il consenso del corrispondente titolare, dichiarate per l'immissione in libera pratica; l'esportazione, la riesportazione o sottoposte al vincolo di un regime sospensivo, dall'altro, le merci prodotte o che recano il marchio secondo modalità diverse da quelle convenute con i titolari dei diritti in questione.

Le disposizioni anzi evocate hanno sostanzialmente lo scopo di escludere dalla disciplina comunitaria le eventuali controversie di diritto privato tra il titolare del diritto e l'operatore — e pù precisamente — le vendite cosiddette «parallele» o al «mercato grigio», che sono assimilate alle sospette contraffazioni e violazioni dei

diritti sulla proprietà intellettuale. Si tratta essenzialmente di vendite di prodotti di marche autentiche realizzate da distributori che si collocano al di fuori del circuito di distribuzione ufficiale imposto dai fabbricanti a tutela dei loro marchi e dei diritti protetti.

Nell'ambito di tali «Esclusioni», assumono rilevanza le merci portate al proprio seguito dai viaggiatori. L'esclusione è intesa ad evitare l'avvio di onerose procedure di sdoganamento relative a merci il cui valore globale non superi il limite stabilito per la concessione della franchigia doganale.

L'art. 10 del regolamento in parola esclude, infatti, dal campo di applicazione della disciplina in argomento «le merci prive di carattere commerciale dei viaggiatori, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale».

Si precisa, al riguardo, che per bagagli personali — poiché si tratta come anzi rilevato di importazioni sprovviste di ogni carattere commerciale ed il cui valore non eccede il valore della franchigia — si deve intendere l'insieme dei bagagli che il viaggiatore è in condizione di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo sul territorio doganale della Comunità, così come quelli presentati in seguito allo stesso servizio, sotto riserva di giustificare che sono stati registrati, come bagaglio accompagnato, al momento della partenza, presso la compagnia che ha assicurato il relativo trasporto.

II - RICHIESTA DI INTERVENTO DEI SERVIZI DOGANALI

1. *Persone ammesse a presentare la richiesta.*

Conformemente al regolamento (CE) n. 3295/94 il titolare del diritto può presentare apposita domanda intesa ad ottenere dall'autorità doganale la sospensione allo svincolo delle merci nei cui confronti si nutre il sospetto che siano contraffatte o usurpative.

Per titolare predetto (meglio precisato all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del ripetuto regolamento di base), si deve intendere sia il titolare del marchio di fabbrica o di commercio sia di uno dei diritti sulle merci usurpative, ovvero un loro rappresentante (persona fisica o giuridica) o qualsiasi persona autorizzata all'uso di uno dei diritti in questione. Secondo l'art. 1 del regolamento di applicazione tra le persone giuridiche autorizzate al citato uso sono da comprendere le società di gestione collettiva il cui scopo esclusivo, o uno degli scopi principali, consiste nel gestire o amministrare diritti d'autore o diritti connessi.

2. *Ufficio competente a ricevere la richiesta del titolare dei diritti in questione per ottenere l'intervento dell'autorità doganale.*

L'organismo abilitato a ricevere la domanda dei titolari dei diritti di cui trattasi è, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 428/1990 (accluso alla presente) e di ogni altra disposizione comunitaria e nazionale applicabile in materia, il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dei servizi doganali - Divisione XII - Via Carucci, 71 - 00144 Roma.

Tale direzione centrale è inoltre abilitata a decidere, nel rispetto della particolare normativa applicabile, su ogni domanda d'intervento presentata dalle persone sopra indicate.

3. *Informazioni da fornire nella domanda.*

a) Notizie riguardanti il richiedente.

Le notizie già precisate al riguardo alla lettera *a)* dell'art. 1 dell'allegato regolamento ministeriale numero 379/92, riferite ai titolari dei marchi di fabbrica e di commercio, sono da estendere anche ai titolari degli altri diritti previsti dalla specifica normativa comunitaria.

b) Informazioni relative alle merci in questione.

L'art. 3, paragrafo 2, del regolamento di base, oltre ad indicare le informazioni da fornire con la domanda — alcune delle quali trovano peraltro riscontro, per quanto concerne i marchi contraffatti, nell'art. 1 del citato regolamento n. 379/92 — precisa che le informazioni utili da dare, ove non siano disponibili, non costituiscono tuttavia una condizione di ammissibilità della domanda stessa.

Va precisato, in proposito, che tali informazioni sono da considerare «utili» non solo per le decisioni da adottare, nel particolare settore di servizio, con piena cognizione di causa, ma anche per l'individuazione, presso le competenti dogane, delle partite riguardanti merci della specie considerata ritenute a rischio.

c) Durata del periodo nel corso del quale è richiesto l'intervento dei servizi doganali.

Al riguardo rendesi applicabile, per tutte le merci di cui trattasi, quanto già precisato nel menzionato regolamento nazionale (per cui la domanda deve contenere il periodo per il quale è richiesto l'intervento della dogana, sottolineando che tale periodo, anche se prorogato con decisione dell'organismo di cui al paragrafo 2, parte II della presente circolare, non può essere superiore a sei mesi).

La domanda è respinta qualora non contenga le informazioni indicate come obbligatorie nella particolare normativa comunitaria e nazionale.

4. *Documentazione da allegare alla domanda.*

a) Documenti da allegare obbligatoriamente.

La domanda deve essere validamente documentata dal richiedente (sia esso il titolare del diritto, la persona autorizzata all'utilizzo di tale diritto o un rappresentante dei soggetti sopra richiamati) a norma dell'art. 2, del regolamento comunitario di applicazione.

Per quanto riguarda il marchio commerciale o di fabbrica, il titolare del marchio italiano deve accludere alla relativa richiesta una copia della concessione di brevetto per marchio di impresa rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ufficio brevetti, modelli e marchi, o copia della domanda presentata

per la registrazione del marchio (o una copia del deposito della domanda di concessione). Il titolare di un marchio straniero deve allegare, invece, una fotocopia della registrazione internazionale del marchio (o della relativa domanda di deposito), effettuata da parte dell'OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) ai sensi della Convenzione di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.

Per facilitare i titolari dei diritti in questione, è stato predisposto l'unito schema di domanda. (Annesso 1).

5. *Garanzia e cauzione destinate, rispettivamente, a coprire le eventuali spese e danni conseguenti a richieste d'intervento.*

Il richiedente, oltre ad assumersi la responsabilità civile per ogni eventuale danno dallo stesso arrecato alle persone di cui all'art. 3, paragrafo 6, primo trattino, del regolamento di base, a causa di un suo atto anche omissivo, è tenuto a costituire — presso il ricevitore capo della dogana di Roma I — secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento ministeriale, apposita cauzione a parziale copertura del danno medesimo.

Si precisa, peraltro, che la garanzia di cui al secondo trattino del citato comma 6 è destinata a coprire le spese relative all'immagazzinamento delle merci in questione nell'eventualità che si renda necessario il ricovero di tali merci per la durata della sospensione allo svincolo o del blocco delle merci.

6. *Impegni del richiedente.*

Tra gli oneri che il richiedente è tenuto a sostenere, oltre alle spese di magazzinaggio sono da comprendere le eventuali spese applicabili per il mantenimento delle merci sotto controllo doganale in applicazione dell'art. 6 del regolamento di base.

a) Informazioni diverse. Modifica degli elementi posti a base della richiesta.

Il titolare deve altresì impegnarsi ad informare questa amministrazione di ogni eventuale modifica degli elementi posti a base della domanda (se ad esempio uno dei diritti in questione non risulti più valido ovvero sia perento), nonché delle decisioni giudiziarie intervenute a seguito della sospensione dello svincolo delle merci.

Il beneficiario di un diritto esclusivo di utilizzo deve — più in particolare — informare questo Dipartimento di ogni modifica, risoluzione o cessazione del contratto concluso con il titolare.

b) Misure conservative ordinate dall'autorità giudiziaria.

È necessario al riguardo che il titolare di uno dei diritti in questione si impegni a presentare all'ufficio di dogana interessato, entro il termine di dieci giorni «lavorativi», prorogabili al massimo di altri dieci giorni in casi giustificati (a decorrere dal giorno dell'intervenuta sospensione della procedura di svincolo o del blocco delle merci), una copia del ricorso prodotto alla competente A.G. o della decisione da questa adottata per il sequestro conservativo delle merci stesse. In mancanza di specifiche informazioni in proposito, conformemente a quanto disposto dall'art. 7, del regolamento di base, il predetto ufficio provvede allo svincolo della merce o alla revoca del relativo blocco, nel rispetto ovviamente di ogni formalità doganale prescritta.

III - RUOLO DELLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DOGANALI (E PER ESSA DELLA DIV. XII) E DEL COMITATO INTERMINISTERIALE.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento di base, la decisione adottata, completa della necessaria documentazione, è comunicata lo stesso giorno — via telefax — alle direzioni circoscrizionali interessate, anche tramite le direzioni compartimentali, affinché quest'ultime, ove necessario, sensibilizzino le dipendenti dogane al fine delle misure di vigilanza e di controllo da attuare.

Allo scopo, poi, di consentire alla Commissione C.E. di seguire l'effettiva applicazione della procedura stabilita dal regolamento di base, sarà cura della Direzione centrale dei servizi doganali — Divisione XII, provvedere ad inoltrare, alla fine di ogni trimestre di ciascun anno, ai competenti Servizi comunitari, un elenco dei casi dettagliati per i quali abbia trovato applicazione la procedura d'intervento dell'organo doganale, indicando per ciascuno di essi:

il nome e indirizzo del titolare;

la descrizione sommaria della merce;

l'eventuale seguito dato alla richiesta;

il Paese di provenienza, la qualità, la quantità ed il valore dichiarato della merce;

i segni distintivi del marchio contraffatto e/o del diritto usurpato;

eventuali altre informazioni sulle caratteristiche dell'operazione.

Pertanto, l'elenco anzicitato — riepilogato per Compartimento doganale — deve pervenire a mezzo fax alla Div. XII S. D. entro la prima decade successiva ad ogni trimestre considerato.

IV - ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO DOGANALE

1. *Scoperta delle merci segnalate prima di una richiesta d'intervento.*

Qualora, durante un controllo mirato nel settore in argomento, un ufficio doganale scopra che le merci in questione — anche se dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione — risultino in modo evidente contraffatte o usurpative, l'autorità doganale può informare il titolare del diritto — ove lo stesso sia noto — del rischio d'infrazione.

In una situazione siffatta, l'ufficio doganale interessato — che avrà cura di adottare la massima attenzione ed oculatezza — è autorizzato a sospendere le formalità doganali per un periodo di tre giorni «lavorativi», in modo da consentire al titolare del diritto — direttamente contattato nel rispetto delle regole sul segreto d'ufficio applicabili in materia — di presentare apposita richiesta di intervento nell'ambito dell'art. 3 del regolamento di base.

2. *Sospensione della procedura relativa all'immissione in libera pratica, ecc., prevista dal regolamento di base.*

Conformemente a quanto disposto all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento di base, qualora la dogana accerti — dopo eventuali consultazioni con il titolare del diritto — che le merci in questione corrispondono a quelle descritte, come contraffatte e/o usurpative, nella decisione adottata dal competente ufficio ministeriale in accoglimento della domanda del titolare stesso, sospende — a seconda dei casi — lo svincolo di tali merci o procede al blocco di esse.

In applicazione della norma predetta, la dogana stessa, durante la visita delle merci da essa disposta per approfondire gli accertamenti, può procedere — secondo le modalità prescritte in matera di analisi delle merci — al prelievo dei campioni da sottoporre eventualmente ad esame tecnico, anche al fine di facilitare l'espletamento della procedura.

Qualora la dogana abbia notizia del provvedimento di sequestro conservativo delle merci adottato dall'A.G., ne deve prendere nota sul relativo risultato di visita.

3. *Informazioni connesse alla procedura d'immissione in libera pratica, ecc., richieste dalla nuova normativa comunitaria.*

Come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento sopra citato, la dogana che ha sospeso lo svincolo e/o stabilito il blocco delle merci è tenuta ad informare immediatamente:

colui che ha formulato la richiesta d'intervento doganale;

il dichiarante;

La Direzione centrale dei servizi doganali — Divisione XII.

Con riferimento, poi, all'art. 4 del regolamento di base (sospensione della procedura prima che sia stata depositata o accolta una richiesta del titolare del diritto), si richiama l'obbligo per la dogana — sancito dall'art. 4, comma 2, del relativo regolamento di applicazione — di informare senza indugio il dichiarante.

Qualora a seguito del riscontro effettuato dalla dogana nell'ambito del comma 6, art. 2, del regolamento ministeriale più volte richiamato, riguardato, per quanto concerne i «termini di sospensione della procedura» e la «protezione» di diritti diversi dai marchi, nell'ottica della nuova disciplina comunitaria — atti o fatti penalmente rilevanti — riconducibili ad una delle ipotesi di violazioni previste dalle vigenti disposizioni in relazione all'introduzione nel territorio dello Stato di merci con segni falsi, contraffatti ed alterati, o all'abusiva importazione di prodotti fonografici o riproduzione di opere librarie, o ad altre ipotesi di reato della specie, la dogana medesima deve compilare il processo verbale di cui al secondo comma dell'art. 325 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Ove le merci in questione siano riconosciute — come previsto dall'art. 8 del regolamento di base — contraffatte e/o usurpative, la dogana può adottare le misure applicabili in materia di distruzione delle merci stesse; qualora, però, la dogana non ritenga di adottare tali misure, dette merci possono formare oggetto di donazione ad enti assistenziali, previa eliminazione dei marchi apposti sulle merci stesse (vedasi art. 4, paragrafo 2, del menzionato regolamento ministeriale).

Si prega di diramare le presenti istruzioni a tutti i dipendenti uffici e di segnalare alla Direzione centrale dei servizi doganali - Divisione XII, le eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione della normativa in argomento.

Tornerà gradito ricevere intanto dalle direzioni compartimentali un cortese cenno di assicurazione di adempimento.

Il direttore centrale dei servizi doganali
SPETRINO

Al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Divisione centrale dei servizi doganali - Divisione XII - ROMA

BOZZA DI DOMANDA DI SOSPENSIONE DEL RILASCIO DELLE MERCI SOSPETTATE DI ESSERE CONTRAFFATTE E/O USURPATIVE.

Il sottoscritto (1) .... in qualità di (2):

titolare del marchio validamente registrato e/o di uno dei diritti protetti;

beneficiario del diritto esclusivo di utilizzo;

distributore esclusivo:

rappresentante del (3)..;

residente a..;

individuazione del marchio:

depositato o registrato presso (4):...................... al n. ....,

chiede l'intervento di codesta amministrazione per l'applicazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994.

---

(1) Per le persone fisiche: nome e cognome. Per le persone giuridiche: ragione sociale, indirizzo della sede sociale, partita IVA.

(2) Cancellare la menzione non richiesta.

(3) Da completare con i titolari beneficiari del diritto esclusivo di utilizzo, distributore esclusivo rappresentante.

(4) Nome e indirizzo dell'organismo presso cui il marchio è stato depositato e/o registrato.

MERCI INTERESSATE

A) Individuazione delle merci (5).

B) Descrizione del marchio registrato o depositato - Denominazione (6).

* Segni grafici (disegno, etichetta, sigle, ecc.) apposti sul prodotto.

* Forme del prodotto e del confezionamento.

C) Informazioni sulle merci di cui si presume la contraffazione.

1) Segni distintivi della contraffazione.

2) Uffici doganali presso i quali si presume l'eventuale espletamento delle formalità richieste.

3) Origine e provenienza presunta delle merci contraffatte.

4) Importatori interessati (nome e ragione sociale).

D) Durata dell'intervento dei servizi doganali richiesto (7).

E) Persone da contattare in caso di merci di cui si presume la contraffazione (nome, indirizzo, telefono, fax o telex).

F) Documentazione da allegare (8):

* Copia dell'atto o della domanda di registrazione del marchio.

* Copia del documento che identifichi il titolare di uno degli altri diritti protetti.

* Copia del contratto che riconosce il diritto esclusivo di utilizzo del marchio o di uno degli altri diritti protetti o la qualità di distributore esclusivo.

* Copia dell'autorizzazione ad agire in qualità di rappresentante del titolare del marchio o di uno dei diritti protetti.

* Documentazioni relative:
alle merci interessate;
al marchio;
alle merci contraffatte.

* Copia di sentenze giudiziarie già intervenute.

* Altra documentazione utile.

---

(5) Individuazione commerciale e posizione tariffaria della merce contraffatta.

(6) Descrivere nella misura del possibile le differenze tra il marchio contraffatto e il marchio validamente registrato (unire ogni documentazione utile).

(7) Periodo non superiore a sei mesi.

(8) Cancellare le menzioni non necessarie o completare.

II - IMPEGNO DEL RICHIEDENTE

Io sottoscritto, in qualità di.. del marchio in questione mi impegno, pena il rigetto della presente istanza:

1) conformemente alle disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento (CE) 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994: a segnalare al Dipartimento delle dogane - Direzione centrale dei servizi doganali - Divisione XII, ogni cambiamento relativo agli elementi che giustificano la richiesta ed, in particolare, il caso in cui il marchio non sia più validamente registrato o risulti perento; a corrispondere sia gli oneri derivanti dal mantenimento sotto vigilanza doganale delle merci che ogni altro onere previsto dalla particolare disciplina;

2) conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6 del predetto regolamento, a comunicare all'ufficio doganale interessato, entro dieci o venti giorni dalla sospensione della procedura doganale, una copia del ricorso inoltrato alla competente autorità giudiziaria e della eventuale decisione da questa adottata per il sequestro conservativo della merce in questione.

95A5199

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.

Il giorno 24 agosto 1995 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.

In conformità all'art. 18, comma 2, l'accordo entrerà in vigore in data 1° novembre 1995.

95A5225

Autorizzazione al Comitato italiano per l'UNICEF in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995 vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 3 agosto 1995, viene autorizzato il Comitato italiano per l'UNICEF ad accettare l'eredità disposta in suo favore della sig.ra Ada Lisoni, da destinare ai fini istituzionali dell'organizzazione.

95A5226

Autorizzazione alla fondazione dott. Marcello Candia in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 24 luglio 1995 vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 3 agosto 1995, viene autorizzata la fondazione dott. Marcello Candia ad accettare l'eredità disposta in suo favore della sig.ra Bianca Del Bianco, da destinare ai fini istituzionali della fondazione.

95A5227

Modificazioni allo statuto dell'Istituto affari internazionali, in Roma

Con decreto ministeriale 6 giugno 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 23 giugno 1995, viene autorizzato l'Istituto affari internazionali - IAI, con sede in Roma, ad apportare le modifiche statutarie deliberate dall'assemblea dell'istituto in data 4 maggio 1992 e 26 aprile 1994 e ne viene approvato lo statuto allegato al medesimo decreto.

95A5228

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Calcitonina 400 Sandoz»

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 544/95 del 30 agosto 1995

Specialità medicinale CALCITONINA 400 SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz Pharma S.A., con sede e domicilio fiscale in Basilea (Svizzera), rappresentata dalla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale in Milano, via C. Arconati, 1, codice fiscale 07195130153.

Produttore: Sandoz Pharma Ltd Basilea; Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. Milano, via Quaranta, 12.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1933:

Calcitonina multidose 400 U.I./2 ml;

A.I.C. n. 023704188 (in base 10) 0QMDMW (in base 32).

Classe: *a)* uso ospedaliero H; prezzo L. 30.900.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone 200 U.I; eccipienti: sodio acetato triidrato, acido acetico glaciale, fenolo sodio cloruro, acqua per preparazione iniettabili, nelle quantità riportate nella documentazione di tecnica farmaceutica aquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: malattia di Paget (osteitis deformans). Ipercalcemia da tumori maligni, da iperparatiroidismo e da intossicazione da Vit. D, sia per casi di emergenza che per i trattamenti prolungati. Osteoporosi di varia origine, eventualmente in associazione ad altre terapie richieste da ciascun quadro morboso Prevenzione delle fratture ossee in pazienti con osteoporosi post-menopausale. Morbo di Sudek.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

95A5229

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «A.S. Novaro» di Masserano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 2226/Sett. I-2.75.29/1 datato 26 maggio 1995 del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «A.S. Novaro» di Masserano, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: una macchina fotocopiatrice Olivetti Copia 8015, matricola 0500280, del valore di L. 6.033 000. Offerente: Cassa di risparmio di Biella.

Con decreto prot n. 2225/Sett. I-2.75.29/1 datato 24 maggio 1995 del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «A.S. Novaro» di Masserano, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un personal computer APTIVA 2144-745 486 SX2-5; una stampante prof. IBM 2381 OLU; un cavo stampante per un valore complessivo di L. 2.800.000. Offerente: Lanificio di Lessona.

95A5210

Autorizzazione alla scuola media statale «Schiapparelli» di Biella ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1714/Sett. I-2.12.29/1 datato 23 maggio 1995 del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «Schiapparelli» di Biella, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: una macchina per scrivere Olivetti LT 2450/17, matricola 1541339, del valore di L. 1.023.400. Offerente: Cassa di risparmio di Biella.

95A5211

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Colonnetti» di Pollone ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1948/Sett. I-2.99.29/1 datato 25 maggio 1995 del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «G. Colonnetti» di Pollone, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: un apparecchio fax Konica 120, del valore di L. 500.000. Offerente: Comune di Soredevolo.

95A5212

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Ferrari» di Vercelli ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1660/Sett. I-2.158.29/1 datato 25 maggio 1995 del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «G. Ferrari» di Vercelli, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: tre registratori Philips mod. LBD 7302/06 del valore complessivo di L. 1.290.240. Offerente: Associazione amici della scuola media «Ferrari», con sede in Vercelli.

95A5213

Autorizzazione alla scuola media statale «N. Costa» di Biella-Chiavazza ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1885/Sett. I-2 12.29/1 datato 27 maggio 1995 del prefetto di Vercelli, la scuola media statale «N. Costa» di Biella-Chiavazza, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: una stampante mod. 80CL 240CPS Seikosha Sp 2400 del valore di L. 384.000 Offerente: ditta Nuova AEZ con sede in Biella.

95A5214

Autorizzazione alla scuola media statale «Bursi» di Spezzano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 102/95 1° Sett. datato 16 marzo 1995 del prefetto di Modena, la scuola media statale «Bursi» di Spezzano, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: due computer Olivetti del valore di L. 2.380.000 cadauno; uno scanner Canon del valore di L. 1.071.000. Offerente: signori Margherita Carta e Claudio Bregoli a nome e per conto di tutti i genitori della suddetta scuola media.

95A5215

Autorizzazione alla scuola media statale «Anna Frank» di Castelvetro ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 332/95 1° Sett. datato 16 marzo 1995 del prefetto di Modena, la scuola media statale «Anna Frank» di Castelvetro, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: una fotocopiatrice Olivetti Copia 8010 n. 8811268, completa di toner, del valore di L. 2.600.000. Offerente: Cassa di risparmio di Vignola.

95A5216

Autorizzazione alla scuola media statale «R. Montecuccoli» di Pavullo nel Frignano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 2184/1° Sett. datato 1° febbraio 1993 del prefetto di Modena, la scuola media statale «R. Montecuccoli» di Pavullo nel Frignano, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un televisore Mivar 28" del valore di L. 900.000. Offerente: ditta Videotecnica; un videolettore VHS Stamsumg del valore di L. 350.000; due proiettori Reflecta 1800 AF del valore di L. 440.000; un flash per macchina fotografica Jashica FX-D del valore di L. 90.000; un cavalletto per macchina fotografica Jashica del valore di L. 75.000. Offerente: ditta MCF di Pavullo nel Frignano.

95A5217

Autorizzazione alla scuola media statale «G.G. Bianchi» di Casinalbo ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1186/93/1° Sett. datato 3 luglio 1993 del prefetto di Modena, la scuola media statale «G.G. Bianchi» di Casinalbo, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: una macchina fotocopiatrice automatica marca Infotec, tipo 9020Z, matr. 3430288224, del valore di L. 950.000. Offerente: genitori volontari per l'organizzazione della festa di fine anno di Casinalbo, Corlo, Magreta.

95A5218

Autorizzazione alla scuola media statale «Don Monari» di Sassuolo ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1742/1° Sett. datato 18 ottobre 1994 del prefetto di Modena, la scuola media statale «Don Monari» di Sassuolo, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: materiale didattico e bibliografico per un valore complessivo di L. 3.320.000. Offerente: comitato genitori della medesima scuola.

95A5219

Autorizzazione alla scuola media statale «Don Milani» di Medolla ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 2148/93 1° Sett. datato 30 dicembre 1993 del prefetto di Modena, la scuola media statale «Don Milani» di Medolla, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: tre driver per CBM 64, da utilizzare nel laboratorio di informatica, per un valore complessivo di L. 450.000. Offerente: comitato dei genitori della suddetta scuola.

95A5220

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Rossi» di Mogliano Veneto ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 2964/95/1° Sett. datato 7 giugno 1995 del prefetto di Treviso, la scuola media statale «G. Rossi» di Mogliano Veneto, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un TV Seleco 28" di L. 878.360; kit satellite Telesystem Astra-Etelsat per un valore di L. 398.823; VCR Blaupunkt RTV 716 L. 693.192; un cavo scart triplo GBL VDS L. 22.789 pari ad un importo totale di L. 1.993.164. Offerente: comitato dei genitori della stessa scuola media.

95A5221

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Traversone» di Rezzoaglio ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 529/95 Sett. II/2° datato 22 giugno 1995 del prefetto di Genova, la scuola media statale «G. Traversone» di Rezzoaglio, è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: un apparecchio fax mod. Triumph-Adler FX 505 del valore di L. 595.000. Offerente: consiglio «Val d'Aveto».

95A5222

Autorizzazione alla scuola media statale «Paglieri» di Fossano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1718/2.89.29/Sett.I° datato 16 giugno 1995 del prefetto di Cuneo, la scuola media statale «Paglieri» di Fossano, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un personal computer Olivetti M240 (composto da base, video colore, tastiera); una stampante Olivetti M290. Entrambe le apparecchiature sono usate e di modico valore. Offerente: Cassa di risparmio di Fossano.

95A5223

Autorizzazione alla scuola media statale «A. da Settimello» di Calenzano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 261 datato 31 maggio 1995 del prefetto di Firenze, la scuola media statale «A. da Settimello» di Calenzano, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: due personal computer e relative stampanti per un valore di L. 250.000 ciascuno. Offerente: GEAS-Assicurazioni di Calenzano.

95A5224

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 settembre 1995

Dollaro USA	1631,34
ECU	2064,46
Marco tedesco	1103,75
Franco francese	320,44
Lira sterlina	2525,48
Fiorino olandese	985,23
Franco belga	53,640
Peseta spagnola	12,898
Corona danese	284,80
Lira irlandese	2572,95
Dracma greca	6,871
Escudo portoghese	10,629
Dollaro canadese	1220,88
Yen giapponese	16,467
Franco svizzero	1341,89
Scellino austriaco	156,94
Corona norvegese	252,61
Corona svedese	223,64
Marco finlandese	371,94
Dollaro australiano	1226,77

95A5277

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.